

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
143/2014/R/IDR**

**ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER LE GESTIONI EX-CIPE,
PER GLI ANNI 2010 E 2011, RICONOSCIUTE A CONGUAGLIO**

Settore di incidenza: Servizi Idrici

27 marzo 2014

Premessa

Con la deliberazione 88/2013/R/IDR, preceduta dai documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR e 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2012 e 2013 (MTC).

Nell'ambito di tale deliberazione, l'Autorità ha parallelamente evidenziato la necessità di attendere la definizione dei contenziosi, pendenti innanzi al Consiglio di Stato, in ordine all'eventuale determinazione delle tariffe per le medesime gestioni ex-CIPE per le annualità 2010 e 2011, relative a periodi antecedenti al trasferimento alla stessa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, ma successive alla cessazione dei poteri tariffari del Cipe avvenuta nell'anno 2009.

Con le sentenze nn. 255/14, 319/2014 e collegate, il Consiglio di Stato ha definito i citati contenziosi, affermando che, per quanto riguarda le gestioni ex-CIPE, "il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas".

Con il presente documento per la consultazione, vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in ordine alla regolazione tariffaria dei servizi idrici, con particolare riferimento alla definizione dei conguagli riconosciuti alle gestioni ex-CIPE per gli anni 2010 e 2011.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (MTI@autorita.energia.it) entro e non oltre il 28 aprile 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica:
MTI@autorita.energia.it***

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Sistemi Idrici (DSID)
Unità regolazione Tariffaria dell'erogazione dei Servizi Idrici (TSI)***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 02 65565222
sito internet: **www.autorita.energia.it**

SOMMARIO

1.	Introduzione e quadro giuridico di riferimento	3
2.	Regolazione tariffaria delle gestioni ex-CIPE.....	4
	Regolazione tariffaria attuata dal CIPE fino all'anno 2009	4
	Primo periodo regolatorio 2012-2015 definito dall'Autorità	6
	<i>Metodo tariffario transitorio MTC per gli anni 2011 e 2012</i>	<i>7</i>
	<i>Metodo tariffario idrico MTI per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015.....</i>	<i>8</i>
3.	Orientamenti per gli anni 2010 e 2011	8
	Considerazioni metodologiche	8
	Calcolo dei conguagli tariffari per gli anni 2010 e 2011	9
	<i>Regole di determinazione dei conguagli.....</i>	<i>9</i>
	<i>Esclusioni dall'aggiornamento tariffario</i>	<i>11</i>

1. Introduzione e quadro giuridico di riferimento

- 1.1 Con deliberazione 88/2013/R/IDR l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013.
- 1.2 L’approvazione di tale deliberazione ha fatto seguito ad un articolato processo di analisi e consultazione, che ha visto la pubblicazione di due documenti per la consultazione – il DCO 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e il DCO 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012 - per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati.
- 1.3 Tanto nell’ambito dei citati documenti per la consultazione, quanto della deliberazione 88/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo alle gestioni ex CIPE – cui dunque si rimanda – evidenziando in particolare come la propria regolazione tariffaria debba trovare applicazione, nel nuovo assetto normativo, in tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, sia nei contesti in cui il servizio idrico è già stato effettivamente integrato (in conformità alle disposizioni della legge 36/94 prima, e di quelle del d.lgs. 152/06 poi), sia in quelli in cui i singoli servizi che lo compongono siano invece eventualmente ancora svolti, transitoriamente, in forma disgiunta, come sovente si verifica nel caso delle gestioni che si trovavano in precedenza nell’ormai cessato “regime transitorio/CIPE”.
- 1.4 Per quanto qui rileva, inoltre, con la deliberazione 88/2013/R/IDR l’Autorità, contestualmente alla definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2012 e 2013, ha evidenziato la necessità di attendere le decisioni del Consiglio di Stato – adito da alcuni gestori nell’ambito di ricorsi in appello proposti avverso le sentenze Tar Lazio, Sezione I, 14 febbraio 2012 nn. 1434 e successive - in ordine all’eventuale determinazione delle tariffe per le annualità 2010 e 2011, relative a periodi antecedenti al trasferimento all’Autorità medesima delle funzioni di regolazione e controllo del settore, ma successivi alla cessazione dei poteri tariffari del CIPE avvenuta nell’anno 2009.
- 1.5 Parallelamente, a partire dal 11 luglio 2013, in applicazione della deliberazione 88/2013/R/IDR l’Autorità ha approvato le tariffe per gli anni 2012 e 2013 per numerosi soggetti gestori ex-CIPE, sia nella forma dell’esclusione dell’aggiornamento tariffario (deliberazioni 309/2013/R/IDR, 318/2013/R/IDR, 448/2013/R/IDR e 582/2013/R/IDR), che nella forma della determinazione d’ufficio (deliberazioni 367/2013/R/IDR, 489/2013/R/IDR, 504/2013/R/IDR e 583/2013/R/IDR) o nella forma di calcolo puntuale della tariffa (deliberazioni 560/2013/R/IDR e 98/2014/R/IDR).
- 1.6 Il Consiglio di Stato, con sentenze della quarta Sezione nn. 255, 319 e collegate, rese in data 22 gennaio 2014 - respingendo i ricorsi proposti dai gestori – ha, da una parte, confermato pienamente la sussistenza del potere dell’Autorità di regolare anche le gestioni ex-CIPE; dall’altra, ha affermato che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per tali gestioni relative agli anni 2010 e 2011 *“il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall’Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”*.
- 1.7 Con il presente documento per la consultazione, l’Autorità, dando esecuzione alle richiamate sentenze del Consiglio di Stato, intende sottoporre i propri orientamenti in ordine alla regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2010 e 2011, ovvero per il periodo precedente l’entrata in vigore del metodo MTC introdotto con la deliberazione 88/2013/R/IDR.

- 1.8 Il presente intervento regolatorio riguarda circa 1.400 gestioni dei servizi idrici, con una popolazione servita che si attesta su circa 10 milioni di abitanti.

2. Regolazione tariffaria delle gestioni ex-CIPE

Regolazione tariffaria attuata dal CIPE fino all'anno 2009

- 2.1 Come già sintetizzato nel precedente documento per la consultazione 290/2012/R/IDR¹, la metodologia tariffaria elaborata dal CIPE non è stata definita in un unico atto dispositivo, bensì si è evoluta con il susseguirsi delle delibere, a cadenza annuale, con cui tale organismo ha disciplinato la materia. Dal complesso delle disposizioni emanate deriva l'impostazione della regolazione tariffaria del CIPE, che si basa sul riconoscimento dei costi attraverso l'imposizione di un vincolo alla dinamica di crescita dei corrispettivi.
- 2.2 Secondo la delibera 41/95, i costi ammessi in tariffa sono quelli dell'esercizio precedente, maggiorati di eventuali incrementi di costi di gestione e di investimento risultanti dai bilanci preventivi. Dai costi ammissibili sono detratti i ricavi da allacciamenti, i contributi vari, gli interessi attivi e i noli contatori. Non risulta, tuttavia, che si sia svolto alcun controllo di congruità in merito ai costi operativi. Gli ammortamenti ammessi sono genericamente individuati come quelli tecnico-finanziari. Si può dire, dunque, che anche il metodo CIPE è originariamente *cost based* anche se, in pratica, l'individuazione puntuale delle componenti di costo ha una valenza più limitata, in quanto la dinamica tariffaria è stata per lungo tempo strettamente vincolata agli incrementi massimi consentiti.
- 2.3 Relativamente alla dinamica tariffaria, inizialmente (delibera n. 41/95) l'adeguamento annuale massimo consentito rispetto alle tariffe dell'anno precedente è stato pari al tasso di inflazione programmata (*rpi*) e ad una percentuale aggiuntiva determinata in funzione degli investimenti pianificati (*K*). Successivamente, con la delibera n. 65/96, il CIPE ha dettato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ed ha adottato, come criterio generale di aggiornamento delle tariffe, il *price cap* puro. L'incremento delle tariffe è stato, quindi, decurtato in base ad un obiettivo di recupero della produttività (fattore *X*). Da quel momento, in particolare con la delibera n. 19/96 concernente le tariffe di acquedotto, la variazione massima ammissibile è stata posta pari a (*rpi* - *X* + *K*). Inoltre, con la delibera n. 248/97, il CIPE ha introdotto un fattore di penalizzazione (*D*) legato alla mancata realizzazione degli investimenti pianificati. Di conseguenza, il vincolo alla dinamica tariffaria, da applicarsi sia ai gestori che servono i clienti finali sia ai gestori di acqua all'ingrosso, nella sua ultima formulazione può essere rappresentato come segue:

$$\Delta T \leq rpi - X + K - D$$

dove:

- ΔT massima variazione ammessa delle tariffe;
rpi tasso di inflazione programmata;
X tasso di crescita obiettivo della produttività;
K incremento per nuovi investimenti;
D decurtazione per investimenti non realizzati l'anno precedente.

¹ Cui si rimanda per dettagli.

2.4 I valori di X hanno subito nel tempo ampie oscillazioni, variando dallo 0% allo stesso valore di rpi , in funzione degli obiettivi di riequilibrio complessivo tra costi e ricavi, nonché di riequilibrio tra le tariffe dei tre servizi, cui veniva applicato un fattore X differente. Nell'ultima delibera n. 177/08, il valore di X è definito come la differenza, rispetto all'anno precedente, del rapporto tra i ricavi ed i costi operativi, al netto di quelli relativi al personale:

$$X = \frac{R_{2009}}{C_{2009}} - \frac{R_{2008}}{C_{2008}}$$

dove:

- R_{2009} e R_{2008} sono i ricavi totali per gli anni 2008 e 2009;
- C_{2009} e C_{2008} sono i costi totali per gli anni 2008 e 2009, quale somma delle seguenti voci²:
 - costi per materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - costi per servizi;
 - costi per godimento beni di terzi;
 - variazioni delle rimanenze;
 - accantonamento per rischi;
 - altri accantonamenti;
 - oneri diversi di gestione.

2.5 L'incremento tariffario relativo ai nuovi investimenti (K) è stato determinato forfaitariamente in funzione del rapporto tra interventi programmati e fatturato complessivo previsto - prevedendo anche un incremento percentuale massimo consentito per gli investimenti - e non è stato dunque legato, nemmeno in sede di revisione, agli investimenti effettivamente realizzati dai gestori³.

2.6 Il fattore di penalizzazione legato alla mancata realizzazione degli investimenti pianificati (D), introdotto a partire dalla delibera n. 248/97, è stato calcolato in funzione dello scostamento rispetto agli investimenti realizzati. Anche in questo caso, la decurtazione non è stata pari allo scostamento puntuale tra investimenti pianificati e investimenti realizzati ma è stata determinata in misura proporzionale alla differenza tra il rapporto tra investimenti e fatturato programmati e il medesimo rapporto tra le grandezze effettive⁴.

2.7 Il CIPE non aveva disciplinato in maniera sistematica la revisione della tariffa sulla base dei costi a consuntivo, come non aveva previsto un vero e proprio periodo regolatorio sebbene, data la cadenza annuale delle delibere, di fatto tale periodo risulta pari ad un anno⁵. Nondimeno, al fine di favorire il riequilibrio tra costi complessivi e ricavi complessivi, in alcuni anni (1999, 2000 e 2002) il CIPE ha autorizzato incrementi straordinari finalizzati alla copertura dei costi delle gestioni che con gli incrementi precedenti non erano state in grado di farlo. Veniva in ogni caso imposto un tetto massimo alla variazione tariffaria, nell'ordine del 5-6%, rispetto alle tariffe massime ammissibili dell'anno precedente. Tale adeguamento andava calcolato prima di applicare l'incremento complessivo pari a $(rpi - X)$.

² Come chiarito dalle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3629/c del 25 settembre 2009 e n. 3636/c del 18 maggio 2010.

³ Per maggiori dettagli si veda il DCO 290/2012/R/IDR ai paragrafi 2.15, 2.16 e 2.17.

⁴ Per maggiori dettagli si veda il DCO 290/2012/R/IDR al paragrafo 2.18.

⁵ In teoria, la delibera n. 65/96 prevedeva che, su richiesta dell'amministrazione o del gestore, fosse possibile rivedere le tariffe in caso di scostamenti superiori agli intervalli di tolleranza stabiliti nelle convenzioni di gestione o in caso di emanazione di variazioni di legge. Tuttavia, tale previsione è stata, nei fatti, inapplicata, dal momento che le delibere annuali del CIPE hanno generalmente previsto rigidi vincoli all'incremento tariffario.

- 2.8 A partire dal 2000, il CIPE ha provato a introdurre dei fattori di adeguamento tariffario in funzione della qualità del servizio erogato. Tali interventi non hanno mai costituito un sistema integrato di penalizzazioni e premialità legate alla qualità, ma misure prese *una tantum* e valide esclusivamente per l'anno in cui sono state disposte. In particolare, la delibera n. 62/00 ha stabilito che i gestori che non avessero adottato la carta dei servizi non avrebbero potuto applicare gli incrementi tariffari consentiti per il 2001⁶. Infine, con la delibera n. 117/08, il CIPE ha stabilito che l'incremento tariffario massimo ammissibile, calcolato in base al vincolo complessivo, fosse modulato in funzione del valore assunto da un coefficiente di interruzione del servizio (*Int*), che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007⁷. Per usufruire della massima variazione tariffaria ammessa, nel territorio gestito deve valere $Int \leq 5\%$; se $5\% < Int < 10\%$, il valore dell'incremento è decurtato proporzionalmente, fino ad assumere valore nullo per $Int \geq 10\%$.
- 2.9 Riguardo all'articolazione tariffaria, le delibere del CIPE rimandano ai provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974 e n. 26/75. L'articolazione è determinata da ciascun gestore e le sue variazioni da un anno all'altro sono sottoposte ad un vincolo di isoricavo. Con la delibera n. 52/01, il CIPE aveva previsto un percorso di 4 anni per il superamento del minimo impegnato per le utenze domestiche⁸, prevedendo l'introduzione di una quota fissa⁹. L'ultimo adeguamento tariffario del CIPE, disposto con delibera n. 117/08, ha imposto il superamento del minimo impegnato come condizione per poter legittimamente applicare gli incrementi massimi autorizzati.
- 2.10 A partire dall'anno 2002 il CIPE non è più intervenuto nella determinazione delle variazioni tariffarie ammissibili, ritenendo concluso il periodo transitorio. Tuttavia, a seguito della sentenza del TAR Lazio, 5 novembre 2008 n. 9673, che ha sancito "*l'obbligo del CIPE di adeguamento annuale delle tariffe dei servizi idrici*" per il periodo transitorio¹⁰, il medesimo Comitato interministeriale è intervenuto nel 2008 con la delibera n. 117/08, applicata fino all'anno 2009¹¹.

Primo periodo regolatorio 2012-2015 definito dall'Autorità

- 2.11 La circostanza che il metodo CIPE portava a determinazioni tariffarie generalmente diverse, anche a parità di costi sottostanti, rispetto alle gestioni che applicavano il metodo tariffario normalizzato (MTN)¹² ha indotto l'Autorità, all'interno del primo periodo regolatorio, a

⁶ Rovesciando tale approccio, con la delibera n. 131/02, il CIPE ha disposto un incremento tariffario aggiuntivo dello 0,2% per quei gestori che avessero adottato la carta servizi.

⁷ Per maggiori dettagli si veda il DCO 290/2012/R/IDR al paragrafo 2.20.

⁸ Con la delibera n. 62/00 il CIPE aveva inizialmente disposto il divieto di incrementare la quota relativa al minimo impegnato.

⁹ La modifica andava attuata mediante incrementi della quota fissa corrispondenti al gettito di ricavi non conseguito per effetto dell'eliminazione del minimo impegnato, fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dai provvedimenti CIP. Si ricorda che nella quota fissa doveva confluire anche il canone per nolo contatori.

¹⁰ La fonte dell'obbligo del CIPE di provvedere in via transitoria all'aggiornamento della tariffa è stata individuata dal Tar Lazio nel comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 79 del 1995, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 1995, sostitutivo del comma 2 dell'art. 17 della L. n. 319 del 1976, come inserito dall'art. 25, comma 4, del D.L. n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131 del 1983).

¹¹ Con la successiva sentenza della medesima sezione del Tar Lazio 14 febbraio 2012 n. 1437, è stato infine chiarito che l'evoluzione del quadro normativo successiva alla sentenza n. 9673/08 ha comportato la definitiva estinzione del regime transitorio a far tempo dal settembre 2009.

¹² Introdotta con il decreto ministeriale 1 agosto 1996 recante "*Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*".

specializzare il metodo applicabile alle gestioni ex-CIPE nell'ambito del periodo transitorio 2012 e 2013, per poi raggiungere una uniformità delle regole di aggiornamento tariffario a partire dal 2014.

Metodo tariffario transitorio MTC per gli anni 2011 e 2012

- 2.12 La deliberazione 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 ha approvato il “Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)” per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013. Come in precedenza evidenziato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un ampio processo partecipativo, in cui l’Autorità ha pubblicato due documenti per la consultazione (documenti 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati.
- 2.13 In particolare, a seguito dell’analisi puntuale delle osservazioni pervenute nell’ambito del documento 204/2012/R/IDR, con l’ulteriore documento 290/2012/R/IDR l’Autorità ha avviato una più specifica consultazione riguardante il metodo tariffario transitorio da applicarsi, anche nelle gestioni ex-CIPE, in relazione al primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell’Autorità (anni 2012 e 2013), con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- 2.14 Il Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) approvato con la deliberazione 88/2013/R/IDR ha un impianto metodologico analogo al MTT (Metodo Tariffario Transitorio), approvato con deliberazione 585/2012/R/IDR per tutte le altre tipologie di gestioni, discostandosene solo per alcuni profili ben definiti:
- assenza di pianificazione d’ambito;
 - impostazione *cost based* della tariffa per le gestioni CIPE, non strutturalmente legata agli interventi previsti come nel metodo MTN.
- 2.15 Il primo profilo sopra elencato determina l’inapplicabilità del meccanismo di gradualità previsto dal comma 4.1 del MTT¹³ e, di conseguenza, rende direttamente applicabile il comma 6.2 del medesimo metodo.
- 2.16 Il secondo, invece, rende opportuno calcolare il vincolo ai ricavi del gestore per gli anni 2012 e 2013 prevedendo alcuni aggiustamenti all’impostazione del MTT, quali:
- la ricostruzione del vincolo ai ricavi del gestore relativo all’anno di riferimento 2011 aggiornando il vincolo ai ricavi del 2009, ultimo anno di determinazione tariffaria, tramite l’utilizzo dei parametri specifici del modello CIPE, quali la percentuale di recupero di produttività dei costi operativi (X_{cipe}) e il coefficiente di interruzione del servizio (Int);
 - la valorizzazione della *Regulatory Asset Base* (RAB) a partire dal valore sotteso all’ultima determinazione tariffaria disponibile, tramite la determinazione del costo dell’immobilizzazione virtuale, cui è aggiunto il valore delle immobilizzazioni realizzate dal gestore a partire dal 1 luglio 2009.

¹³ Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR.

Metodo tariffario idrico MTI per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015

- 2.17 Con il secondo biennio del primo periodo regolatorio idrico e l'approvazione del MTI, il calcolo tariffario non è più differenziato sulla base della metodologia precedentemente adottata, pur se gli effetti della differenziazione precedente non si esauriranno fino al completamento dell'ammortamento della RAB preesistente dei gestori, nonché con l'introduzione di soglie di efficienza comuni che permettono di suggellare le difformità ancora esistenti in base al previsto meccanismo di gradualità.

3. Orientamenti per gli anni 2010 e 2011

Considerazioni metodologiche

- 3.1 Dalla ricostruzione svolta nei precedenti capitoli deriva che, per le gestioni che, a vario titolo, non sono state sottoposte al regime previsto dalla legge Galli, le tariffe sono state determinate, nel tempo, applicando le seguenti metodologie:
- metodologia CIPE fino all'anno 2009 compreso;
 - metodo MTC, approvato dall'Autorità espressamente per le gestioni ex-CIPE, per gli anni 2012 e 2013;
 - metodo MTI, come tutte le altre gestioni, a partire dall'anno 2014.
- 3.2 Come evidenziato al capitolo precedente, il metodo MTC è stato costruito proprio con la funzione di "ponte" tra metodologie diverse, al fine di arrivare ad adottare un'unica metodologia una volta trascorso il periodo transitorio.
- 3.3 In particolare, la valorizzazione dell'immobilizzazione virtuale al 31 dicembre 2011, in luogo della ricostruzione puntuale degli investimenti realizzati del MTT, è pensata proprio in considerazione della circostanza che il metodo CIPE e il metodo MTN partivano da diversi presupposti nel calcolo del vincolo ai ricavi riconosciuti: legato ai costi sottostanti, nel primo caso, e prevalentemente legato agli interventi da realizzare, nel secondo caso.
- 3.4 Se, dunque, nel caso delle gestioni soggette al MTT si poneva il problema di quantificare la base costi sottostante, soprattutto con riferimento agli investimenti realizzati nel tempo, nel caso delle gestioni precedentemente sottoposte al metodo CIPE tale processo non si rendeva teoricamente necessario fino al 2009, anno in cui la tariffa è stata determinata dal detto Comitato Interministeriale.
- 3.5 Di conseguenza, il metodo MTC, al fine di portare le gestioni verso un unico modello tariffario con caratteristiche omogenee, poi identificato nel MTI, ha elaborato dei correttivi basati sul calcolo del parametro X_{CIPE} e dell'immobilizzazione virtuale. Tali parametri si propongono, rispettivamente:
- di raccordare il tasso di crescita obiettivo della produttività previsto dal precedente metodo (X) dall'ultimo anno di determinazione tariffaria (2009) al primo anno di applicazione del MTC (2012);
 - di valorizzare, ai fini del calcolo delle tariffe 2012 e 2013, gli investimenti effettivamente realizzati e non ancora entrati nel calcolo delle tariffe CIPE, ovvero di valorizzare i cespiti entrati in esercizio dall'anno 2009 all'anno 2011.
- 3.6 In sintesi, dunque, il MTC incorpora nei propri parametri di calcolo il passaggio dalle componenti di costo sottostanti la tariffa 2009 calcolata con il precedente modello CIPE, alla

determinazione tariffaria 2012, che include le componenti di costo 2011 che serviranno da base, con i successivi aggiornamenti, per le determinazioni tariffarie degli anni a regime (metodo MTI).

Calcolo dei conguagli tariffari per gli anni 2010 e 2011

- 3.7 Dal momento che il calcolo tariffario richiesto dalle citate sentenze nn. 255/14, 319/2014 e collegate del Consiglio di Stato è relativo ad un periodo passato, la riscossione (in caso di conguagli positivi) o la restituzione (in caso risultassero negativi) dell'eventuale differenza rispetto alle tariffe precedentemente fatturate verrà regolata nell'ambito dei conguagli riconosciuti in ambito MTI. A tal fine potrebbe essere previsto l'inserimento di una nuova voce, $Rc_{CIPE}^{2010-2011}$, nel calcolo della componente Rc_{TOT}^a , di cui al comma 29.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.
- 3.8 Essendo il MTI impostato per schemi regolatori sulla base degli obiettivi selezionati dai soggetti competenti, ne deriva che l'ammissibilità dei conguagli calcolati su anni precedenti si fonda su finalità individuate dagli stessi e segue, di norma, un'impostazione conservativa, in una logica di massima tutela dell'utenza.
- 3.9 Ne deriva che la richiesta dei conguagli tariffari per gli anni 2010-2011 deve essere esplicitamente richiamata nell'ambito dell'istanza di aggiornamento tariffario inviata ai sensi del MTI, corredandola con l'elencazione delle finalità in termini di interventi sul territorio che è chiamata a supportare.
- 3.10 Si ritiene che, in caso di mancata richiesta o mancata indicazione delle finalità specifiche (come descritto al precedente paragrafo 3.9), il conguaglio tariffario per gli anni 2010-2011 debba essere posto pari a zero.
- 3.11 La considerazione dei conguagli tariffari per gli anni 2010 e 2011 in ambito MTI, tramite l'inserimento in una componente del vincolo ai ricavi del gestore – come definito al comma 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR – implica anche che qualunque incremento tariffario applicato in quegli anni può essere considerato ammissibile unicamente entro la soglia massima definita al comma 9.3 della medesima deliberazione.
- 3.12 Un corollario del riconoscimento dei conguagli all'interno del MTI è che tali partite possono essere regolate solo nel caso in cui il gestore sia tuttora operante sul territorio. In caso di gestori non più operanti, peraltro, non si ravviserebbe per questi ultimi alcuna finalità in termini di interventi sul territorio che possa giustificare la richiesta di componenti tariffarie aggiuntive.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide l'inserimento dei conguagli tariffari per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito del MTI? In caso contrario, motivare.*
- Q2.** *Si ritiene condivisibile l'inserimento di una nuova voce nel calcolo dei conguagli Rc_{TOT}^a che costituiscono una componente del vincolo ai ricavi del gestore? Motivare.*
- Q3.** *Si condivide la necessità di richiesta espressa e di motivazione in termini di interventi sul territorio? Motivare*

Regole di determinazione dei conguagli

- 3.13 Data la ricostruzione metodologica precedente, si ritiene che i conguagli relativi alle tariffe per gli anni 2010 e 2011, analogamente a quanto previsto dalla successiva metodologia

MTC, possano essere calcolati sulla base di un moltiplicatore tariffario da applicare a ciascuna componente dell'articolazione della tariffa 2009, deliberata ai sensi dell'ultimo atto di approvazione del CIPE. Il moltiplicatore tariffario, infatti, incorpora per costruzione la variazione tariffaria massima ammessa.

- 3.14 Esprimendo la formulazione del vincolo alla dinamica tariffaria prevista dal CIPE¹⁴ in termini di moltiplicatore tariffario, si avrebbe che:

$$molt_{CIPE} = (1 + rpi - X + K - D)$$

- 3.15 Come precedentemente illustrato, si osserva, tuttavia, che i parametri relativi agli investimenti (K e D) sono già stati incorporati nel calcolo dell'immobilizzazione virtuale per la definizione delle tariffe 2012, così come il parametro relativo al tasso di crescita obiettivo della produttività (X) è già stato considerato nella valorizzazione del parametro X_{CIPE} previsto dal MTC. L'inclusione di tali parametri nell'ambito del metodo MTC, infatti, era costruita internalizzando il mancato aggiornamento tariffario per i 2 anni successivi al 2009, al fine di non penalizzare le gestioni precedentemente soggette al metodo CIPE.
- 3.16 Ne consegue che, nella definizione delle tariffe 2010 e 2011, si debba tenere in considerazione il solo parametro dell'inflazione, per evitare di duplicare la quantificazione dei parametri relativi agli investimenti ed alla produttività.
- 3.17 Con riferimento al parametro dell'inflazione, dal momento che si stanno determinando le tariffe 2010 e 2011 in un momento successivo alla loro applicazione, si riterrebbe preferibile non fare riferimento all'inflazione programmata, bensì alla variazione dei prezzi al consumo effettivamente rilevata e calcolata in maniera coerente con la modalità adottata nel MTC e nel MTI.
- 3.18 Si ritiene pertanto che il moltiplicatore tariffario per ciascun anno $a = \{2010; 2011\}$, da applicarsi alle tariffe 2009, possa essere espresso come segue:

$$molt_{CIPE}^a = \prod_{a=2010}^{2011} (1 + I^a)$$

dove:

- I^a è il tasso di inflazione. In caso di applicazione dell'inflazione effettivamente rilevata, si ritiene che detto tasso debba essere pari alla variazione percentuale della media - calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) - riferita al periodo che va da luglio dell'anno $(a - 2)$ a giugno dell'anno $(a - 1)$.

- 3.19 Il moltiplicatore così determinato andrà applicato a ciascuna articolazione delle tariffe determinate ai sensi dell'ultima deliberazione CIPE per l'anno 2009. I corrispettivi che ne conseguono andranno, poi, moltiplicati per i volumi fatturati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011 e confrontati con i ricavi fatturati nei medesimi anni.

$$Rc_{CIPE}^{2010-2011} = \left[molt_{CIPE}^{2010} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{2010} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T \right] + \\ + \left[molt_{CIPE}^{2011} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{2011} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]$$

- 3.20 È facoltà dei soggetti competenti inserire il conguaglio di cui al precedente paragrafo 3.19 interamente nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore dell'anno 2014 o attribuirlo in parte

¹⁴ Riepilogata al precedente paragrafo 2.3.

al vincolo ai ricavi di anni successivi, esplicitandone le motivazioni, a valle di una procedura partecipata dal gestore.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si ritiene condivisibile la modalità di calcolo del moltiplicatore tariffario per gli anni 2010 e 2011 proposta? Motivare posizioni alternative.*
- Q5.** *Si condivide la proposta di non fare riferimento all'inflazione programmata, bensì alla variazione dei prezzi al consumo effettivamente rilevata?*
- Q6.** *L'Autorità, in coerenza con la precedente normativa CIPE applicata, ritiene non debba essere considerato alcun effetto volume tra i conguagli in oggetto. Si condivide tale approccio? Motivare posizioni alternative.*
- Q7.** *Si condivide l'ipotesi di lasciare facoltà ai soggetti competenti di suddividere il conguaglio tra più annualità? Motivare.*

Esclusioni dall'aggiornamento tariffario

- 3.21 Data la ricostruzione giuridica precedentemente svolta, anche relativa al periodo regolamentare previgente l'attribuzione delle competenze di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità, si confermano per gli anni 2010 e 2011, le medesime cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario esplicitate nella deliberazione 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR.
- 3.22 Si prevede dunque di attribuire un moltiplicatore tariffario pari a 1 anche per gli anni 2010 e 2011 alle gestioni per le quali ricorrano le seguenti casistiche:
- gestioni il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa;
 - gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo;
 - gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
 - gestioni che - nei termini previsti dalla deliberazione 88/2013/R/IDR - non avevano adottato la Carta dei servizi;
 - gestioni che - nei termini previsti dalla deliberazione 88/2013/R/IDR - in violazione della normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.
- 3.23 Considerando le informazioni raccolte dall'Autorità con riferimento al biennio 2012-2013, si stima che l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2010 e 2011, con riferimento a quanto indicato al punto 1.8, possa riguardare circa 2,5 milioni di abitanti (riferiti a 500 gestioni).

Spunti per la consultazione

Q8. *Si ritiene condivisibile la conferma delle cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario anche per gli anni 2010 e 2011? Motivare posizioni alternative.*